

CITTA' DI MONREALE
Provincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 101 COPIA

OGGETTO Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e CHIUSURA SEDUTA.

L'anno duemiladue il giorno 11 del mese di Giugno, alle ore 20.45 nella Sala delle Conferenze "F. Morvillo" di questo Comune, in seduta di inizio della sessione straordinaria, risultano presenti all'appello nominale :

1)	Barna	Francesco		A	11)	Russo	Antonino	P	
2)	Capizzi	Piergaetano		A	12)	Schimmenti	Giovanni	P	
3)	Capizzi	Pietro		A	13)	Segreto	Fortunato	P	
4)	Giangreco	Castrenze	P		14)	Sgroi	Giacomo	P	
5)	Giannetto	Antonino		A	15)	Siragusa	Pietro	P	
6)	Grasso	Francesco		A	16)	Sirchia	Gaetano		A
7)	Grippi	Salvatore		A	17)	Terzo	Roberto	P	
8)	Lucchese	Lorenzo	P		18)	Testa	Eugenio	P	
9)	Mondello	Girolamo		A	19)	Valerio	Maurizio	P	
10)	Palma	Domenico	P		20)	Zuccaro	Francesco	P	

Per complessivi n. 12 presenti e n. 8 assenti.

Assume la Presidenza il Sig. Valerio Maurizio

Assiste il Segretario Generale, dott. Gaspare Nicotri.

Ai sensi dell' art. 184, ultimo comma dell'Ordinamento Regionale EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Sigg.ri: Palma, Grippi Giannetto

Risultato legale, ai sensi dell' art. 30 della L.R. 06.03.1986 n. 9, il numero legale degli intervenuti, il Presidente Sig. Valerio Maurizio dichiara aperta la seduta.

Sono presenti il Sindaco, gli assessori Rincione, Raciti e Nocera, Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione di Aquino.

La seduta è pubblica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che il Comune di Monreale è dotato di Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con provvedimento di Consiglio Comunale n. 464 del 20.12.1989, dichiarato legittimo dalla C.P.C. nella seduta del 13.3.1990;

Che durante i 10 anni di attuazione del suddetto Regolamento, si sono incontrate difficoltà nell'applicazione di alcuni articoli, nonché la non rispondenza delle richieste formulate dagli utenti;

Vista la nuova normativa di legge del Ministero della Sanità - Circolare del 24 giugno 1993 n. 24;

Ritenuto necessario e indifferibile revocare il predetto Regolamento;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 424 del 28 settembre 2000;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. n. 285 del 10.9.1990;

Visto il T.U. delle LL.SS. R.D: 27.07.34 n. 1265;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

PROPONE

Per i motivi indicati in narrativa:

Di revocare il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del N. 464 CC. Del 20.12.1989;

Di approvare l'allegato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria da pubblicare all'albo pretorio del Comune di Monreale;

Di prendere atto, infine che il precedente Regolamento cesserà di avere applicazione dal giorno di approvazione ed entrata in vigore del presente.

Monreale, li 27.10.2001

Il Responsabile del Servizio
F.to: A. Venturella

Il Responsabile del Servizio
F.to: Ganci Salvatore

Il Presidente dà lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare.

Il Consigliere Schimmenti illustra il parere espresso dalla 4^a Commissione Consiliare.

Poiché nessun altro chiede di parlare il Presidente pone in votazione gli articoli dal n. 1 al n. 8 per alzata e seduta

ART. N. 1	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 2	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 3	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 4	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 5	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 6	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 7	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 8	APPROVATO ALL'UNANIMITA

Il Presidente pone in votazione l'emendamento all'art. 9 per alzata e seduta

APPROVATO ALL'UNANIMITA

Il Presidente pone in votazione l'art. 9 così come emendato

APPROVATO ALL'UNANIMITA

Il Presidente pone in votazione gli articoli dal n. 10 al n. 89 per alzata e seduta

ART. N. 10	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 11	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 12	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 13	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 14	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 15	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 16	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 17	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 18	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 19	APPROVATO ALL'UNANIMITA

ART. N. 20	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 21	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 22	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 23	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 24	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 25	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 26	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 27	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 28	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 29	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 30	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 31	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 32	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 33	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 34	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 35	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 36	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 37	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 38	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 39	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 40	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 41	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 42	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 43	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 44	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 45	APPROVATO ALL'UNANIMITA

ART. N. 46	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 47	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 48	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 49	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 50	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 51	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 52	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 53	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 54	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 55	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 56	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 57	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 58	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 59	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 60	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 61	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 62	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 63	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 64	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 65	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 66	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 67	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 68	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 69	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 70	APPROVATO ALL'UNANIMITA

ART. N. 71	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 72	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 73	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 74	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 75	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 76	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 77	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 78	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 79	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 80	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 81	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 82	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 83	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 84	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 85	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 86	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 87	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 88	APPROVATO ALL'UNANIMITA
ART. N. 89	APPROVATO ALL'UNANIMITA

Il Presidente pone in votazione l'intero regolamento così come emendato per alzata e seduta
APPROVATO ALL'UNANIMITA

IL PRESIDENTE

VISTO e riconosciuto regolare l'esito della votazione,

PROCLAMA

AVERE il Consiglio Comunale approvato il suindicato Regolamento

Il Presidente rende nota la proposta di chiudere i lavori.

Il Presidente pone in votazione la proposta di chiusura per alzata e seduta.

APPROVATA ALL'UNANIMITA

Alle ore 22.30 la seduta è tolta



Proposta di deliberazione DI G.M. / C.C. avente per oggetto:

Approvazione Nuovo Regolamento Comunale di
Poliure Hortuense e Reverse del precedente.

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 53 - 1° comma della legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Il Funzionario Responsabile del Servizio esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data 27 OTT. 2000
prot. n. 90/S.R.



IL CAPO SETTORE
(Ing. Maurizio Busacca)
Firma _____

Il Ragioniere Generale f.f., dopo ulteriore verifica dell'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le spese impegnate, esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Inoltre, visto l'art. 55 - 5° comma della legge sopraindicata, ATTESTA che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella proposta in parola, pari a £. _____, secondo l'imputazione e le disponibilità riportate nella stessa.

Data _____
prot. n. _____

Firma _____
(F. Schiera)

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE, sotto il profilo della legittimità, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data 11.12
prot. n. _____

Firma _____
(G. Nicotri)

COMUNE DI MONREALE

Per copia conforme

Monreale li 14 GIU. 2002

Il Funzionario Incaricato

CITTA' DI MONREALE

Provincia di Palermo

Verbale N° 1

1^a Commissione Consiliare

L'anno 2001 il giorno 08 del mese di Gennaio alle ore 10.00 in Monreale, nei locali Palazzo di Città

si è riunita la 1^a Commissione Consiliare per trattare i seguenti argomenti:

1) Approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Risultano presenti: Sigg. Giannetto Antonino - Barna Francesco - Segreto Fortunato.

Assiste con funzioni di Segretario la Sig. ra Cavallo Francesca.

Assume la presidenza il Sig. Giannetto Antonino il quale constatata la presenza del numero legale

dichiara aperta la seduta.

La Commissione comincia la disamina del Regolamento che viene letto articolo per articolo dal

Presidente.

La Commissione ad unanimità dei presenti propone di modificare l'art. 9 punto A comma 4 così

come segue: "I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art.

68, non potranno essere inumati se non rispondono alle indicazioni sopra riportate".

La Commissione nella sua interezza reputa il Regolamento in oggetto ben articolato e dopo averlo

confrontato con il D.P.R. n° 285/90 che norma proprio tale argomento e giusta la modifica

precedentemente suggerita, esita positivamente l'argomento all'o.d.g.

La seduta è tolta alle ore 12.15.

SEGRETARIO

F.to Cavallo F.

IL PRESIDENTE

F.to Giannetto A.

I COMPONENTI

F.to Segreto F.

Barna F.

*Donec Felice
11.08.02*



ENTE COMUNE DI MONREALE

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA
MORTUARIA**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze - Criteri di Ricevimento Salme

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- (2) Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :
 - (a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - (b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - (c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - (d) i nati morti ed i prodotti del concepimento.

Articolo 3

Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che

l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- e) l'inumazione in campo comune per i non abbienti;
- f) la cremazione;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il feretro, di tipo ordinario più semplice, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2. comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 **Atti a disposizione del pubblico**

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura.
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello

successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o in un Ospedale civile di Palermo.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorita' che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorita' Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

(6) La sorveglianza puo' essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2) In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL dettera' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

(2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio e' dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

(3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 6 non potranno essere inumati se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonche' agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto e' per odall'estero;

- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, gia' sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanita', idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di tipo ordinario più semplice, di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle

informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalita' del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovra' lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prendera' accordi con il Comando di Polizia Municipale per

gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme.

Articolo 13

Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10/9/1990 n. 285.

NO (2) Il servizio di trasporti funebri e' esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925.

(3) Il servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonche' quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.

(4) Il servizio e' limitato alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

(5) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

Articolo 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento secondo la tariffa stabilita dal Comune;

b) gratuiti, a carico del Comune, per i non abbienti.

(2) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e' a carico del Comune.

Articolo 15

Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

(2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17

Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

(1) Le salme di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti o luoghi di ricovero, per le quali non siano state richiesti i funerali, vengono trasportate direttamente al Cimitero.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene

che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 19

Art. 19. 1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Articolo 20

Art. 20. 1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Articolo 21

Art. 21. 1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Articolo 22

Art. 22. 1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Articolo 23

Art. 23. 1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

pubblica dell'USL, puo' anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita'

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescrivera' le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli dettera' le opportune istruzioni affinche' il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto e' successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonche' ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarita' dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati. ai sensi dell'art 9 secondo quanto

risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata a celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi autorizzati secondo quanto previsto dall'art.13.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 dello stesso Regolamento precitato.

Articolo 23

Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorita' di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della

ente.
ta al
r alt
revis

ta d

spor
acres

ro, e

ne
le d
tal
P.R.
amb
de

ner
cui
i si
etta
, e
ella

data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Articolo 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) L'idoneita' della rimessa e delle relative attrezzature e' accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'autorita' di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

CIMITERI

Articolo 25

Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

I) Monumentale - Monreale

II) di Circoscrizione

- 1) Grisi
- 2) Ficuzza
- 3) San Martino (Privato)

Articolo 26

Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27

Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico e a comunita' straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunita' richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o familiare.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Articolo 29

Ammissione nei cimiteri di Circoscrizione

Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono preferenzialmente accolte, compatibilmente con la ricettivita' dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali.

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30

Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

Articolo 31

Piano regolatore cimiteriale

- (1) Entro [tre] anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L.. Si applica l'art. 50 della legge 8/6/1990 n. 142.
- (3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonche' dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi: tombe di famiglia o costruzione comunale;
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le limitazioni previste dalle norme di attuazione riferite alla planimetria di zonizzazione in scala 1:200 a corredo del Piano Regolatore Cimiteriale adottato dall'Amministrazione.

(8) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

(2) Le sepolture, nei campi comuni, sono gratuite soltanto per le inumazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria o dai non - abbienti

Articolo 33

Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3a comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verra' applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, puo' essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo o di una lapide di altezza non superiore a cm.50 dal piano di campagna, previo pagamento.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 34

Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. La concessione dei loculi costruiti dal Comune ha la durata di anni venti, rinnovabile per una sola volta, a stessi prezzi, patti e condizioni.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutivita' del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

(4) Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n. 285

Articolo 35 Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito a tariffa.

(2) La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi sepolcro privato, fino alla sua agibilita';

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, a costruirsi a cura del Comune, con progetto gia' approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga o compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida provvedera' a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potra' essere nuovamente tumulata nei loculi deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(5) E' consentita, con modalita' analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioe' di 10 anni.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo giugno, luglio, agosto e settembre.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curera' la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 38

Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dal sopracitato art. 36/2.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanita'.

(4) Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiarino che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 39

Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo inferiore ai 20 anni;

- su ordine dell'Autorita' giudiziaria.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polverizzazione e di mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sara' esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, locali o tombe concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in anni cinque previo pagamento della corrispettiva somma.

(8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Articolo 41

Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o depositate, in cassette rivestite di zinco prescritte nelle cellette ante in concessione, previo

Articolo 42 Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43 Disponibilita' dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprieta' del Comune, che puo' impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovra' essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco puo' autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprieta' nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CREMAZIONE

Articolo 44

Crematorio

(1) Nel cimitero di Monreale e' da individuare apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro.

Pertanto il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante piu' vicino.

Articolo 45

Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

(2) Le modalita' operative, nel caso che la manifestazione di volonta' sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente piu' prossimo o, nel caso di concorso di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 46

Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe.

per l'uso dei colombari.

(5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47

Orario

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

(2) L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 48

Disciplina dell'ingresso

(1) Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attivita' di questua;

e) ai fanciulli qualora non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od eta' il Responsabile del servizio di polizia mortuaria puo' concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 49

Divieti speciali

(1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 50

Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 51

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al

progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(7) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 52

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 53

Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54 Sepolture private

(1) Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettivita'.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettivita', purché i campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singoli inumati, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettivita' (biloculi, campetti, celle, edicole, ecc.).

(5) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone annuo all'apposito tariffario.

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a condizione che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, e' stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, e' assegnata dal servizio di polizia mortuaria.

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da un atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni di essa, medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti individuati o realizzabili;

- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettivita' il legale rappresentante pro tempore dei concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 55

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) La durata e' fissata:

a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettivita';

b) in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 20 anni per i loculi.

(3) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

(4) Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

Articolo 56

Modalita' di concessione

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54, puo' concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorita' la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non puo' essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione puo' essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di eta' superiore ai [65] anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

(5) La concessione non puo' essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, e' data facolta' al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 57 Uso delle sepolture private

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 58 Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 59 Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalita' previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilita' e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, puo' essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 60 Divisione, Subentri

(1) Piu' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalita' uno o piu' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilita' della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, piu' concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicita' della concessione nei confronti del Comune.

(7) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(9) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione. il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della

concessione.

Articolo 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% del prezzo d'acquisto.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 62

Rinuncia a concessione di aree

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- (2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione

rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

(3) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facolta' dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Articolo 66

Decadenza

(1) La decadenza della concessione puo' essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilita' la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di

polizia mortuaria.

Articolo 67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 68

Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69

Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata con certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata

stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, bastera' ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attivita' comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Articolo 70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.

(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 71

Responsabilità - Deposito cauzionale

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 72

Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73

Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) libero d

(1) L
mortuari
(2) E
riconosce

Sos

(1) Il S
comportar
lapidi indi
(2) Le
siste
nelle

(1) Il R
delle opere
Egli puo' i
dell'adozion
(2) L'U
opere di co
restituzione

(1) Il p
nonche' a far
(2) Altre

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 74 **Orario di lavoro**

(1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 75 **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 76 **Vigilanza**

(1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

Articolo 77 **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

(1) Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresi' il personale dei cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 78

Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 79

Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accapparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi gia' ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e gia' predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivita'.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero principale del Comune puo' essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potra' disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunita'.

Articolo 81

Mappa

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 82 Annotazioni in mappa

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalita' del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalita' del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 84 Schedario dei defunti

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, tenne annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalita' del defunto;

b) i

(1)
aggiorn
di esur
(2)
mese
scaden

(1)
conces
(2)
privat
dall'en
che co
(3)
rispett
ineren
(4)
applic

(1)
trasla
lapidi
nome
(2)
che n
(3)

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Articolo 85

Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarita' di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, puo', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualita' al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 87

Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limitera', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino

a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 88

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Ai sensi dell'art. 51, 3. comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Articolo 89

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Articolo 5.

Articolo 6.

Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.

Articolo 12.
Articolo 13.
Articolo 14.
Articolo 15.
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Articolo 23.
Articolo 24.

Articolo 25.
Articolo 26.
Articolo 27.
Articolo 28.
Articolo 29.

DI
Articolo 30.
Articolo 31.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.....	Oggetto
Articolo 2.....	Competenze e Criteri per ricevimento salme
Articolo 3.....	Responsabilita'
Articolo 4.....	Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5.....	Atti a disposizione del pubblico

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6.....	Depositi di osservazione ed obitori
-----------------	-------------------------------------

FERETRI

Articolo 7.....	Deposizione della salma nel feretro
Articolo 8.....	Verifica e chiusura feretri
Articolo 9.....	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 10.....	Fornitura gratuita di feretri
Articolo 11.....	Piastrina di riconoscimento

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12.....	Modalita' del trasporto e percorso
Articolo 13.....	Trasporti Funebri
Articolo 14.....	Trasporti gratuiti e a pagamento
Articolo 15.....	Orario dei trasporti
Articolo 16.....	Norme generali per i trasporti
Articolo 17.....	Riti religiosi
Articolo 18.....	Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 19.....	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivit�
Articolo 20.....	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 21.....	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 22.....	Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 23.....	Trasporto di ceneri e resti
Articolo 24.....	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

CIMITERI

Articolo 25.....	Elenco cimiteri
Articolo 26.....	Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 27.....	Reparti speciali nel cimitero
Articolo 28.....	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
Articolo 29.....	Ammissione nei cimiteri di Circostrizione

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30.....	Disposizioni generali
Articolo 31.....	Piano regolatore cimiteriale

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32.....	Inumazione
Articolo 33.....	Cippo
Articolo 34.....	Tumulazione
Articolo 35.....	Deposito provvisorio

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36.....	Esumazioni ordinarie
Articolo 37.....	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 38.....	Esumazione straordinaria
Articolo 39.....	Estumulazioni
Articolo 40.....	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 41.....	Raccolta delle ossa
Articolo 42.....	Oggetti da recuperare
Articolo 43.....	Disponibilita' dei materiali

CREMAZIONE

Articolo 44.....	Crematorio
Articolo 45.....	Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 46.....	Urne cinerarie

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47.....	Orario
Articolo 48.....	Disciplina dell'ingresso
Articolo 49.....	Divieti speciali
Articolo 50.....	Riti funebri
Articolo 51.....	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Articolo 52.....	Fiori e piante ornamentali
Articolo 53.....	Materiali ornamentali

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54.....	Sepulture private
Articolo 55.....	Durata delle concessioni
Articolo 56.....	Modalita' di concessione
Articolo 57.....	Uso delle sepulture private
Articolo 58.....	Manutenzione
Articolo 59.....	Costruzione dell'opera - Termini

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 60.....	Divisione, Subentri
Articolo 61.....	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Articolo 62.....	Rinuncia a concessione di aree

- Articolo 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
 Articolo 64 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 65 Revoca
 Articolo 66 Decadenza
 Articolo 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza
 Articolo 68 Estinzione

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 69 Accesso al cimitero
 Articolo 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
 Articolo 71 Responsabilita' - Deposito cauzionale
 Articolo 72 Recinzione aree - Materiali di scavo
 Articolo 73 Introduzione e deposito di materiali
 Articolo 74 Orario di lavoro
 Articolo 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
 Articolo 76 Vigilanza
 Articolo 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Articolo 78 Funzioni - Licenza
 Articolo 79 Divieti

DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
 Articolo 81 Mappa
 Articolo 82 Annotazioni in mappa
 Articolo 83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
 Articolo 84 Schedario dei defunti
 Articolo 85 Scadenziario delle concessioni

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 86 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
 Articolo 87 Cautele
 Articolo 88 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
 Articolo 89 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria è stato redatto dai Sigg.ri :
 Ganci Salvatore - Istruttore Direttivo Amministrativo;
 Venturella Amalia - Istruttore Amministrativo;
 Di Girolamo Maria - Supporto Amministrativo ex art.23.

COMUNE DI MONREALE

Letto e sottoscritto.

Si dichiara che il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Comunale di questa Città
dal 16.06.2002 al 30.06.2002
Contro lo stesso non furono prodotti reclami
od opposizione.

Il Presidente
(f.to: M. Valerio)

Il Cons. anziano
(f.to: D. Palma)

Il Segretario Generale
(f.to: G. Nicotri)

Monreale, li _____
IL MESSO _____

02 LUG. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE



Pubblicata all'Albo Comunale dal giorno festivo 16.6.2002

Monreale, 17.6.2002

Il Messo Comunale
(f.to: C. Giangreco)

Il sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del Messo Comunale
addeito al servizio, attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 11
della L.R. 44/91, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Monreale, _____

Il Segr. Gen.le _____
(G.Nicotri)

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

li _____ Il Segretario _____

Inviata al CO.RE.CO. - sezione Centrale/Provinciale

il _____

Esaminata dal CO.RE.CO. nella seduta del _____ decisione

Il Presente verbale è stato letto ed approvato dal Consiglio Comunale nella
seduta del _____.

Il Funzionario
f.to:(Maria Pitti)

Il Segretario Generale
f.to:(G.Nicotri)